Società agricola e privilegio del coltivatore diretto

Cass. Sez. I Civ. 21 ottobre 2026, n. 27489 ord. - Ferro, pres.; Crolla, est. - Alpes Società Agricola Semplice di Pe.Gi. (avv.ti De Rossi e Dal Ben) c. Liquidazione Giudiziale Alpicom Srl (avv. Milli). *(Conferma Trib. Vicenza 2 settembre 2025)*

Crisi d'impresa - Società semplice agricola - Privilegio *ex* art. 2751 *bis*, n. 4, c.c. - Coltivatore diretto - Società semplice agricola - Liquidazione giudiziale - Opposizione allo stato passivo *ex* art. 206 CCII.

(Omissis)

FATTO

1 Il Tribunale di Vicenza, con l'impugnato decreto, rigettava l'opposizione ex art, 206 CCII al decreto di esecutività dello stato passivo della Liquidazione Giudiziale Alpicom Srl con il quale il Giudice Delegato, per quanto qui di interesse, aveva ammesso al passivo il credito insinuato da Alpes Società Agricola Semplice di Pe.Gi. di Euro 324.278,83 in linea capitale, oltre interessi, in chirografo, con esclusione del richiesto privilegio ex art. 2751 bis n 4 c.c.
1.1 Rilevava il Tribunale che il privilegio del coltivatore diretto non poteva essere riconosciuto al creditore la cui attività agricola era organizzata in forma di società.
2 Alpes Società Agricola Semplice di Pe.Gi. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidato a due motivi; la Liquidazione Giudiziale ha svolto difese con controricorso.
3 È stata formulata proposta di definizione accelerata, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di manifesta infondatezza del ricorso.
3.1 La ricorrente ha proposto istanza di decisione ai sensi del medesimo art. 380 bis c.p.c. ed è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.; la Liquidazione Giudiziale ha depositato memoria illustrativa.

DIRITTO

1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2751 bis, n. 4 c.c., 115, 116, 134 e 135 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n 3, c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente escluso il privilegio invocato pur essendo Alpes Società Agricola una società semplice, che svolgeva attività di allevamento di animali e di coltivazione agricola, amministrata da Pe.Gi. che era coltivatore diretto, unitamente a tutti i componenti della propria famiglia - soci di Alpes, pure loro coltivatori diretti.
2 Il secondo motivo deduce nullità del provvedimento impugnato ex art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. in quanto il decreto impugnato risulta privo di un adeguato apparato motivazionale essendosi limitato al mero richiamo di due precedenti giurisprudenziali (motivazione apparente).
3 I motivi sono infondati.
3.1 Si riportano di seguito le motivazioni della proposta di definizione del giudizio: "Con il primo motivo di ricorso, rubricato "violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2751 bis, n. 4 c.c., 115, 116, 134 e 135 c.p.c. (in relazione all'art. 360 comma i nn. 3 c.p.c.)", parte ricorrente censura il decreto del 02.09.2025 con cui il Tribunale di Vicenza, nel rigettare il ricorso in opposizione ex art. 206 CCII proposto avverso il decreto con cui il G.D. aveva ammesso la società ricorrente in via chirografaria al passivo della Liquidazione Giudiziale di 'Alpicom Srl', confermava l'esclusione del richiesto privilegio del coltivatore diretto ex art. 2751-bis n. 4 cod. civ. in relazione al credito ammesso di Euro 324.278,83. In particolare, parte ricorrente contesta il mancato riconoscimento del privilegio del coltivatore diretto alla società semplice agricola, sul rilievo che l'attività agricola era svolta dalla ricorrente con il lavoro proprio di soci agricoltori, come si sarebbe evinto dalla documentazione versata in atti, sostenendo peraltro, la società, di avere alle proprie dipendenze un solo addetto terzo; a detta della ricorrente, i giudici di merito non avrebbero considerato che, nel caso di specie, l'attività agricola, come documentato, veniva svolta da coltivatori diretti che, seppur legati da un contratto di società semplice, appartenevano alla stessa famiglia. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente adduce poi che "la ratio che ha portato a riconoscere il privilegio di cui si tratta all'agricoltore diretto era rispettata nel caso in esame, posto che il lavoro diretto prevale(va) sul capitale e sull'organizzazione aziendale", evidenziando inoltre come non vi sarebbe ragione, in casi consimili di società semplice partecipata da coltivatori diretti, di distinguere la posizione dell'impresa individuale da quella societaria. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha ripetutamente (Cass. 11917/2018; Cass. n. 37060/2020 e da ultimo Cass. n. 35314/2023) enunciato il principio di diritto - cui si intende dare continuità - secondo cui "l'insinuazione al passivo del credito della società semplice agricola non è assistita dal privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 4, c.c. che, attesa la natura eccezionale della disciplina dei

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

privilegi, può essere riconosciuto nel solo caso di crediti vantati da persona fisica e in particolare dal coltivatore diretto, la cui qualifica si desume dagli artt. 1647 e 2083 c.c. ed il cui elemento caratterizzante si rinviene nella coltivazione del fondo da parte del titolare, con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia". Questa Corte ha dunque chiarito che il privilegio in questione, proprio perché collegato alla figura del coltivatore diretto, non può essere invocato da enti collettivi che, in quanto tali, sono un'entità distinta dai singoli soci ai quale non compete la qualifica in esame, precisando inoltre che nella fattispecie di cui all'art. 2751-bis n. 4 cod. civ. "ricorre una omogenea considerazione soggettiva che ha riguardo a persone fisiche, in ciò la norma distinguendosi dalle fattispecie contemplate ai numeri successivi; nell'intero articolo citato non manca la netta separazione tra "coltivatore diretto del fondo" (locuzione cui ha riguardo per i piccoli imprenditori l'art. 2083 c.c.) rispetto a "società" (Cass. 17046/2016) ovvero anche "impresa" (Cass. 28830/2017), come quella artigiana o fornitrice di lavoro temporaneo che possono astrattamente essere costituite in forma societaria; solo la prima espressione risulta diversa rispetto a quella di imprenditore agricolo più generale (posta dall'art.2135 c.c.) o speciale (TAP, imprenditore agricolo professionale ai sensi degli artt.1 e 2 D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, inclusivi, per finalità di legislazione sociale e senza influenza diretta sullo statuto civilistico, anche delle società agricole, alle condizioni ivi dettate")" (così Cass. n. 35314/2023, p. 8); in tale occasione è stato peraltro rammentato come i reiterati interventi normativi intervenuti nel settore agricolo abbiano lasciato inalterata proprio la disciplina del privilegio ex art. 2751-bis n. 4 cod. civ., con la conseguenza che l'interprete non può estendere agli imprenditori agricoli e alle società agricole (pur di natura personale) un trattamento preferenziale che il legislatore non ha inteso riconoscere, ed anzi ha voluto mantenere ai soli coltivatori diretti (Cass. n. 35314/2023, p. 15).

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato "nullità del provvedimento impugnato ex art. 132 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.)", parte ricorrente lamenta poi la nullità del decreto impugnato ex art. 132 c.p.c., in quanto ritenuto privo di adeguato apparato motivazionale, essendosi il Tribunale berico limitato a richiamare due precedenti giurisprudenziali in materia di privilegio ex art. 2751-bis n. 4 cod. civ., senza valutare il corredo probatorio versato in atti a supporto. Il motivo è inammissibile. La stessa ricorrente infatti, nel richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte per cui "in tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento" (Cass. n. 17403/2018), non tiene tuttavia conto che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (così, Cass. Sez. U., n. 8053/2014 e più di recente Cass. n. 29495/2019; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 4166/2024). Ebbene, nel caso di specie, non sussiste un'anomalia motivazionale nel senso delineato da questa Corte, avendo il Tribunale berico correttamente motivato la propria decisione aderendo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidatosi in materia di mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 4 cod. civ. agli enti collettivi, apparendo evidente "la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato" e mirando comunque, la censura in esame, ad un illegittimo sindacato nel merito delle valutazioni operate da Tribunale circa la sussistenza della qualifica di coltivatori diretti in capo ai soci della ricorrente, senza tenere conto che "non è possibile dedurre una censura di nullità della sentenza basandola su un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione" (ex multis, Cass. n. 6774/2022)".

4 Il Collegio condivide e fa proprie le suesposte argomentazioni che, tra l'altro, non sono state confutate dalla ricorrente non risultando il deposito di memoria illustrativa.

5 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

6 Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, nella presente sede, sia ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall'art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.

La Corte stima equo fissare in Euro 10.000 la sanzione ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo) ed in Euro 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre Euro 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Condanna la ricorrente al pagamento dell'importo di Euro 10.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna la ricorrente a pagare l'importo di Euro 2.500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it